

Guida fiscale per i non vedenti

Sommario

Capitolo 1. Il cittadino e l'Agenzia delle entrate	3
La Tessera Sanitaria, il Codice Fiscale e la Carta Nazionale dei Servizi	3
La partita Iva	4
I Servizi Telematici	5
Capitolo 2. La dichiarazione dei redditi	7
La dichiarazione precompilata	7
Il modello 730 e i controlli preventivi	8
Il modello Redditi Persone Fisiche	9
Capitolo 3. Il regime forfetario	11
Capitolo 4. Imposte sugli immobili	13
Le imposte erariali sulla casa	13
Comprare	13
Affittare	16
Capitolo 5. Comunicazioni di irregolarità	20
Cosa sono	20
Come vengono inviate le comunicazioni	20
Cosa fare se non si è d'accordo con l'esito della comunicazione	21
Cosa fare se si riconosce la validità degli esiti della comunicazione	21
Come pagare	22
Come rateizzare	22
Decadenza dalla rateazione	23
Capitolo 6. Le cartelle di pagamento	24
Cosa sono	24
Dove chiedere informazioni sul contenuto della cartella	24
Cosa fare se non si è d'accordo con il contenuto della cartella	24
Cosa fare se si riconosce la validità della cartella	25
Capitolo 7. Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità	28
Detrazioni per figli a carico	28
Detrazione Irpef e Iva agevolata sull'acquisto di veicoli	28
Esenzione permanente del bollo auto	31
Spese sanitarie e mezzi di ausilio	31
Assistenza personale	33

Acquisto e mantenimento del cane guida.....	34
Sussidi tecnici/informatici e prodotti editoriali	34
Abbattimento delle barriere architettoniche	35
Agevolazione imposta di successione e donazione	36
Detrazione per le polizze assicurative	37
Semplificazioni sulle certificazioni	37
Capitolo 8. Contatti e assistenza	39
Assistenza dedicata alle persone con disabilità	39
Altri canali di contatto.....	39
Modalità di accesso in ufficio	39
Informazioni utili.....	40

Capitolo 1. Il cittadino e l'Agenzia delle entrate

La Tessera Sanitaria, il Codice Fiscale e la Carta Nazionale dei Servizi

La **Tessera Sanitaria** contiene, oltre ai dati anagrafici e assistenziali, il codice fiscale sia in formato alfanumerico che in formato “codice a barre” e sostituisce il tesserino plastificato del codice fiscale.

La Tessera Sanitaria assume, quindi, la duplice veste di sostitutivo del tesserino di codice fiscale e di strumento di accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

La Tessera Sanitaria ha una validità di 6 anni (salvo diversa indicazione da parte della Regione/ASL di competenza), può essere utilizzata sull'intero territorio nazionale e permette di ottenere servizi sanitari anche nei paesi dell'Unione Europea.

Più recentemente, la Tessera Sanitaria è stata integrata con un chip in grado di registrare in modo protetto le informazioni necessarie per identificare gli utenti che accedono ai servizi forniti via internet dalla Pubblica Amministrazione, compresa l'Agenzia delle Entrate: in questo modo la Tessera Sanitaria assume la funzione di **Carta Nazionale dei Servizi**.

In prossimità della scadenza, l'Agenzia delle Entrate provvede automaticamente ad inviare, (all'indirizzo di residenza risultante nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria al momento della spedizione) la nuova Tessera a tutti i soggetti per i quali non sia decaduto il diritto all'assistenza.

Dal 4 dicembre 2024, tutti i cittadini possono accedere al cosiddetto “*portafoglio digitale*”, all'interno dell'APP IO, che consente di conservare e utilizzare i documenti digitali – inizialmente, tessera sanitaria, patente e carta europea della disabilità – in modo semplice e sicuro.

Il **Codice Fiscale** identifica il cittadino in tutti i rapporti con gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche, si ricava a partire dai dati anagrafici e viene riportato su un tesserino plastificato.

Il cittadino sprovvisto del codice fiscale può richiederlo a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, presentando il modello AA4/8.

Insieme alla richiesta, il cittadino italiano o appartenente a uno Stato dell'Unione europea deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità; per i minori, la richiesta viene presentata dal genitore che esibisce il proprio documento d'identità.

Il cittadino proveniente da un Paese extra Ue esibisce, in alternativa:

- il passaporto valido, con relativo visto (quando prescritto), o altro documento riconosciuto dalle autorità italiane;

- l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza (con relativa foto dell'interessato);
- il permesso di soggiorno valido;
- la carta d'identità rilasciata dal Comune di residenza.

L'unico codice fiscale valido è quello attribuito dall'Agenzia delle Entrate, anche per il tramite dei Comuni, delle Questure e degli Sportelli Unici dell'Immigrazione; nessun soggetto esterno è autorizzato a produrre programmi per il calcolo o la stampa del tesserino.

Per i neonati sono generalmente i Comuni a provvedere al rilascio, all'atto dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, attraverso il collegamento messo loro a disposizione con l'Anagrafe Tributaria.

Analogamente a quanto previsto per i Comuni, anche le Questure e gli Sportelli Unici dell'Immigrazione possono provvedere al rilascio del tesserino del Codice Fiscale o della Tessera Sanitaria.

In caso di furto o smarrimento del tesserino il cittadino può chiedere un duplicato presso un qualunque Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

In alternativa, il duplicato si può richiedere via internet, se abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, all'interno della propria area riservata.

Per ogni ulteriore informazione si può telefonare al numero verde **800.030.070** o consultare il sito <https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/home>.

La partita Iva

Chiunque intenda avviare un'attività economica, imprenditoriale o professionale, deve richiedere la partita IVA.

La partita IVA si compone di 11 numeri, che identificano il contribuente in tutte le operazioni svolte nell'esercizio della sua attività.

La richiesta di apertura della Partita IVA va fatta entro 30 giorni dall'avvio dell'attività e gli adempimenti necessari per l'apertura cambiano a seconda che si intenda svolgere un'attività soggetta all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese oppure no:

- **Attività soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro Imprese**, occorre presentare la richiesta utilizzando la **Comunicazione Unica**, da trasmettere telematicamente attraverso i canali messi a disposizione dalla Camera di Commercio.
- La Comunicazione Unica comprende anche tutte le altre comunicazioni da inviare ai fini previdenziali e assicurativi.
- **Attività non soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro Imprese**, occorre presentare la richiesta direttamente o tramite intermediari all'Agenzia delle

Entrate (utilizzando i modelli messi a disposizione dall'Agenzia stessa) inviandola in via telematica oppure agli sportelli degli uffici territoriali.

Gli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali cambiano notevolmente a seconda dell'attività svolta, della dimensione dell'attività stessa e del regime fiscale adottato.

Nel capitolo 3. illustreremo i vantaggi del regime forfetario attualmente in vigore ed opzionabile sia in fase di avvio dell'attività sia da parte di imprese o professionisti già in attività in possesso di particolari requisiti.

I Servizi Telematici

Ormai sono molti gli adempimenti fiscali che puoi svolgere on line, sia per te stesso che per una persona che ti ha autorizzato; verifica sempre, prima di prenotare un appuntamento, se il servizio che ti interessa è disponibile on line.

Accedendo all'area riservata, con le tue credenziali (SPID, Carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi), puoi consultare le tue informazioni personali (sezione "Il tuo profilo"), le tue notifiche e puoi utilizzare i servizi on line, ad esempio: presentare la tua dichiarazione precompilata, registrare un contratto di locazione o di comodato o di un contratto preliminare di vendita, consegnare un documento o un'istanza, richiedere un codice fiscale o il duplicato della tessera sanitaria e presentare la dichiarazione di successione.

Puoi trovare il servizio che ti interessa con la funzione **Cerca il servizio** oppure cliccando su **Tutti i servizi**. Nella sezione **Servizi**, al fine di migliorare i risultati della ricerca, puoi attivare il tasto "Ricerca anche nelle descrizioni", puoi filtrare i servizi disponibili per categoria oppure visualizzare quelli più richiesti o che hai indicato come preferiti.

Se hai difficoltà o sei impossibilitato ad accedere all'area riservata, puoi delegare un parente o una persona di tua fiducia ad operare per te.

Fisconline

Dal 1° marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate non può rilasciare le credenziali di Fisconline alle persone fisiche non titolari di partita Iva.

Questi cittadini accedono ai servizi on line dell'Agenzia tramite identità SPID o con la Carta di identità elettronica (CIE) o con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Se sei titolare di una partita IVA attiva o se sei stato autorizzato a operare in nome e per conto di un altro soggetto (come gestore incaricato o come operatore incaricato) puoi richiedere le credenziali Fisconline anche dopo il 1° marzo 2021.

Il servizio Fisconline consente alle persone giuridiche (società, enti etc.) che non devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta - modello 770 - per più di 20 soggetti di registrarsi quali utenti dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e autorizzare i propri dipendenti a utilizzare i servizi che l'Agenzia rende

disponibili ai contribuenti, quali ad esempio la consultazione del cassetto fiscale, i servizi di fatturazione elettronica, la presentazione delle dichiarazioni fiscali, il pagamento delle imposte, la registrazione dei contratti di locazione o la richiesta di assistenza tramite il canale CIVIS.

Il servizio consente anche ai soggetti stranieri (persone fisiche e persone giuridiche) che non possono acquisire un'identità digitale (SPID, CIE o CNS) di ottenere le credenziali necessarie per utilizzare i servizi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

Possono, inoltre, registrarsi al servizio anche i cittadini italiani, di età superiore a 16 anni, se sono titolari di partita IVA attiva, e/o risultino autorizzati ad operare in nome e per conto di società, enti, associazioni o professionisti (gestori incaricati o operatori incaricati) al fine di poter utilizzare i software che l'Agenzia mette loro a disposizione, quali ad esempio il Desktop telematico.

Per assistenza è possibile telefonare da rete fissa al numero verde 800.90.96.96, oppure da cellulare al numero 0696668907. Il servizio è attivo dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì con esclusione delle festività nazionali.

Entratel

A differenza di Fisconline, che viene utilizzato esclusivamente dai contribuenti per proprio conto, Entratel è il servizio telematico dedicato a commercialisti, consulenti fiscali (e altre figure professionali individuate dalla legge) che utilizzano il collegamento telematico con l'Agenzia delle Entrate per conto dei loro clienti.

Entratel è anche il canale telematico obbligatorio per tutti quei soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che pagano compensi a più di venti lavoratori o professionisti.

La richiesta delle abilitazioni avviene seguendo le istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate e prevede una preiscrizione online, l'invio della domanda all'ufficio territoriale e, infine, il rilascio delle credenziali da parte dell'ufficio stesso.

Capitolo 2. La dichiarazione dei redditi

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata da tutte le persone che l'anno precedente hanno avuto redditi, salvo i casi di esonero indicati nelle istruzioni ai modelli.

Nella dichiarazione si possono inserire le spese che danno il diritto a ridurre il reddito imponibile (**spese deducibili**) o a sconti sull'imposta calcolata (**spese detraibili**).

Le imposte a debito scaturenti dalla dichiarazione devono essere versate con il modello F24: tale modello consente, inoltre, di esporre i crediti disponibili così da compensare in tutto o in parte il debito d'imposta.

La dichiarazione precompilata

Per la generalità dei contribuenti, l'Agenzia delle Entrate predispone una dichiarazione precompilata sulla base di informazioni comunicate da enti e/o soggetti esterni.

Nella dichiarazione precompilata, ad esempio, sono presenti:

- **i dati della Certificazione Unica** contenente il reddito da lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico,
- **gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi e i contributi previdenziali** che vengono comunicati all'Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali,
- **le spese sanitarie/veterinarie/universitarie/funebri e relativi rimborsi e i contributi versati alla previdenza complementare** che sono comunicati dai soggetti obbligati per legge (come i medici, le strutture sanitarie, gli enti e casse con finalità assistenziali, le università, i soggetti che esercitano attività di pompe funebri, gli enti previdenziali, le farmacie, le parafarmacie, i veterinari, gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, gli infermieri, gli ostetrici e i tecnici sanitari di radiologia medica),
- **le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica degli edifici** comunicati dalle banche, da Poste Italiane, dagli amministratori di condominio,
- **alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente**, tra i quali i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di arredo degli immobili ristrutturati e di riqualificazione energetica degli edifici), i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili,

- **altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria**, per esempio le informazioni relative agli immobili e alle locazioni, i versamenti effettuati con il modello F24, le compensazioni eseguite e i contributi versati per i lavoratori domestici.

Utilizzando le credenziali SPID, oppure tramite CIE/CNS (per i titolari di Partita IVA anche tramite le credenziali Fisconline) è possibile accedere alla propria dichiarazione precompilata, accettarla come è stata predisposta oppure modificarla e/o integrarla e, infine, trasmetterla direttamente all'Agenzia delle Entrate.

In alternativa, è possibile delegare il proprio sostituto d'imposta, un CAF o un professionista abilitato per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata e per consentirne l'invio, previa accettazione o modifica/integrazione della stessa.

L'accesso alla precompilata è possibile anche in qualità di erede, di genitore o di persona di fiducia, previa apposita autorizzazione da richiedere ad un Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate tramite PEC o mail, oppure recandosi di persona.

Inoltre, è possibile scegliere se utilizzare il **modello 730** o il **modello Redditi Persone Fisiche**, secondo i requisiti posseduti.

Il modello 730 e i controlli preventivi

Il contribuente, in possesso dei requisiti, può presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730.

Il **730** deve essere presentato entro il **30 settembre 2025** e si può presentare anche in forma congiunta.

Novità:

- se sono presenti redditi da dichiarare nel quadro RW è possibile utilizzare il modello 730,
- per alcune particolari tipologie di redditi da dichiarare nei quadri RL e RT è possibile utilizzare il modello 730,
- se sono presenti redditi da dichiarare nel quadro RM è necessario inviare, contestualmente o successivamente, un modello Redditi aggiuntivo.

È possibile presentare il **730 in assenza di sostituto d'imposta**: in questo caso il rimborso è erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate (tramite bonifico su c/c oppure tramite assegno vidimato), mentre in caso di debito il contribuente deve versare l'importo dovuto utilizzando il modello F24.

In caso di rimborsi superiori a 500 euro, in presenza di cartelle con Agenzia Entrate-Riscossione ancora da saldare, in automatico l'importo del credito verrà utilizzato per compensare tali cartelle.

In caso di 730 con sostituto d'imposta, se l'esito della dichiarazione è a credito, il rimborso è erogato direttamente nella busta paga o nella rata di pensione; se l'esito

della dichiarazione è a debito, le somme dovute vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione, direttamente nella busta paga.

L'Agenzia delle Entrate **effettua controlli preventivi**, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, se il contribuente presenta il modello 730, direttamente o tramite il datore di lavoro, con **modifiche** che, rispetto alla dichiarazione precompilata, incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Al termine delle operazioni di controllo preventivo, il rimborso è erogato dall'Agenzia delle Entrate con le stesse modalità previste nel caso di 730 presentato dal contribuente privo di sostituto d'imposta.

I controlli preventivi non vengono effettuati in questi casi:

- il 730 è stato presentato tramite un CAF, o un professionista abilitato, tenuto all'apposizione del visto di conformità,
- il 730 precompilato è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta.

Il modello Redditi Persone Fisiche

Il modello Redditi Persone Fisiche deve essere utilizzato dal contribuente che non possiede i requisiti per presentare il modello 730 (ad esempio perché titolare di partita o con redditi da partecipazione in società) o che, pur possedendo i requisiti per presentare il 730, opta per la presentazione del modello Redditi Persone Fisiche.

Il contribuente è obbligato alla **presentazione in via telematica entro il 31 ottobre 2025**, direttamente o tramite intermediario abilitato.

È **escluso dall'obbligo telematico** e può presentare il modello in forma cartacea, il contribuente che:

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non può presentare il modello 730;
- pur potendo presentare il modello 730, deve dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi Persone Fisiche (RM, RS, RT, RU);
- deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

La presentazione cartacea del modello Redditi Persone Fisiche deve avvenire, generalmente, **tra il 30 aprile e il 30 giugno** presso un qualsiasi ufficio postale: unica eccezione riguarda gli eredi, per i quali, in alcuni casi, è prevista una proroga per la presentazione della dichiarazione del deceduto.

La compilazione del modello presenta vari gradi di complessità in relazione ai tipi di reddito da dichiarare, all'attività svolta e alla sua dimensione ed in generale si traduce nell'esposizione dei dati contabili in appositi quadri, quali ad esempio:

- quadro **RC** per il lavoro dipendente,
- quadro **RA** e **RB** per i redditi fondiari,
- quadro **RE** per i lavoratori autonomi,
- quadro **RF** o **RG** per gli imprenditori,
- quadro **LM** per i contribuenti forfetari.

Se dalla dichiarazione emerge un debito d'imposta, il contribuente deve versare le somme dovute utilizzando il modello F24; viceversa, se emerge un credito è possibile richiedere l'importo a rimborso, che verrà erogato dall'Agenzia delle Entrate, oppure riportarlo come credito nella dichiarazione dell'anno successivo o, infine, utilizzarlo in compensazione con altri debiti (anche relativi ad imposte diverse).

Per ulteriori informazioni, si rimanda alle istruzioni dei modelli di dichiarazione presenti sul sito dell'Agenzia delle entrate all'indirizzo [Modelli dichiarazione dei redditi](#).

Capitolo 3. Il regime forfetario

Il regime forfetario è previsto dal nostro ordinamento come regime naturale per chi svolge attività imprenditoriale, artistica o professionale e ne possiede i requisiti.

Si propone di incentivare lo svolgimento di attività di piccole dimensioni anche se svolte, a determinate condizioni, in concomitanza con un lavoro dipendente e in particolare con speciali disposizioni di maggior favore per le nuove iniziative d'impresa o di lavoro artistico-professionale.

Dal 2016 il regime forfetario è l'unico regime agevolato rivolto alla generalità dei contribuenti. E l'evoluzione dei regimi di vantaggio e regime dei minimi, non più opzionabili dal 31/12/15 ed esistenti in via residuale solo per coloro che vi avevano aderito precedentemente e fino al compimento del loro trentacinquesimo anno di età.

Il regime è quindi adottabile in sede di avvio di una nuova attività, compilando opportunamente il modello AA9/12, e in caso di contribuenti già in attività con un comportamento concludente, salvo inviare apposita comunicazione telematica all'INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno, qualora interessati a fruire del regime contributivo agevolato.

A differenza delle precedenti formule agevolative, non ha un limite temporale di applicazione e si può mantenere fintanto che vengono rispettati i requisiti d'accesso:

- **limiti ricavi/compensi**, rivisti periodicamente nelle Leggi di Bilancio, attualmente fissati a 85.000 euro come disposto dall'art. 1 comma 54 Legge 197/2022, che, inoltre, ha predisposto l'immediata decadenza in caso di superamento dei 100.000 euro senza attendere la fine dell'anno, con conseguente trasformazione al regime ordinario di applicazione dell'IVA e dei relativi adempimenti contabili;
- **sostenimento delle spese** per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto;
- **tolleranza della presenza di reddito da lavoro dipendente e assimilato** fino ad un massimo di 35.000 euro conseguiti nell'anno precedente (Legge di Bilancio 2024).

La permanenza nel regime, quindi, può cessare per scelta o per il superamento dei limiti sopra esposti.

Il regime forfetario prevede importanti **semplificazioni di carattere contabile** e l'assoggettamento dei redditi maturati dalla propria attività ad una **singola imposta sostitutiva**, in luogo di IRPEF, Addizionali e IRAP.

Il reddito imponibile non è determinato dalla differenza tra ricavi e spese inerenti, bensì applicando all'ammontare dei ricavi una **percentuale di redditività**, che

varia da attività a attività e a prescindere dalle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle stesse.

Al reddito così determinato, si applica un'imposta sostitutiva del **15%** e la percentuale scende, per il primo quinquennio, al **5%** per le **attività di nuova costituzione**.

I redditi determinati in base ai criteri previsti per il regime forfetario godono anche della riduzione del 35% della contribuzione dovuta ai fini previdenziali, in caso di iscrizione alla cassa Commercianti o Artigiani (ma non anche per la gestione separata INPS).

Infine, le **semplificazioni ai fini Iva**:

- mancato addebito dell'Iva in fattura ai propri clienti (per le fatture di importo superiore a 77,47 euro deve, invece, essere applicata l'imposta di bollo di 2 euro);
- mancata detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti;
- esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e di presentazione della dichiarazione annuale;
- esonero dalla registrazione delle spese;
- esonero dall'obbligo di effettuare o subire ritenute d'acconto nelle fatture.

Capitolo 4. Imposte sugli immobili

Le imposte erariali sulla casa

Essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (ad esempio usufrutto, uso, abitazione) sui beni immobili comporta il pagamento di una pluralità di tributi.

I tributi che gravano su tali beni possono essere suddivisi in due grandi categorie:

- **i tributi amministrati dai Comuni**, quali l'Imu, la Tasi e la Tari; l'Imu e la Tasi sono due imposte patrimoniali poiché colpiscono il “**valore**” degli immobili, mentre per il calcolo della Tari si tiene conto della superficie dell'immobile e del numero di persone che vi abitano;
- **i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**, quali l'**Irpef**, l'**Addizionale regionale** e l'**Addizionale comunale**, la **Cedolare secca**, che invece sono imposte che colpiscono il “**reddito**” prodotto dagli immobili stessi (rendita catastale rivalutata se l'immobile non è locato o canone di locazione).

Comprare

Contratto Preliminare

La stipula del contratto di compravendita è spesso preceduta dalla sottoscrizione del **contratto preliminare**, chiamato anche “**compromesso**”.

Con tale contratto le parti si obbligano reciprocamente alla conclusione dell'accordo definitivo di compravendita, che avverrà in un secondo momento.

Il contratto preliminare deve essere stipulato in **forma** scritta, pena la sua nullità, e deve essere obbligatoriamente registrato entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

L'imposta di registro è dovuta nella misura **fissa di 200 euro** e, se sono previste caparre o acconti non soggetti a Iva, è dovuta anche l'imposta proporzionale dello **0,5%** di tali somme (fino al 31/12/24 in caso di acconti era dovuto il 3%).

L'imposta proporzionale pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

Se gli acconti sono soggetti a iva è dovuta una ulteriore imposta in misura fissa.

Inoltre, è dovuta l'imposta di bollo di **16 euro** ogni 4 facciate e, comunque, ogni 100 righe.

La registrazione del compromesso deve avvenire telematicamente se si è possessori di almeno dieci immobili. Se, invece, non si è obbligati alla presentazione telematica, ci si può rivolgere ad un qualsiasi Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate, portando la seguente documentazione:

- almeno **due copie del contratto**, firmate in originale, su ognuna delle quali è dovuta l'imposta di bollo sopra indicata;

- la ricevuta di pagamento **modello F24** con il quale siano state versate l'imposta di registro (codice tributo 1550) e l'imposta di bollo (codice tributo 1552). In alternativa l'imposta di bollo può essere assolta apponendo sulle due copie del contratto i contrassegni telematici acquistati presso le rivendite autorizzate;
- il **modello RAP** debitamente compilato.

Contratto di compravendita

Anche il vero e proprio contratto di compravendita deve essere stipulato in forma scritta pena la sua nullità. Per essere trascritto, come previsto dal Codice civile, dev'essere formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

L'atto pubblico è redatto dal notaio e sottoscritto in sua presenza ed è dallo stesso registrato con contestuale pagamento delle relative imposte.

Ma quali imposte devono essere versate dall'acquirente e in quale misura?

Per rispondere a questa domanda è necessario distinguere il caso di acquisto da un soggetto IVA dall'acquisto da un privato non soggetto IVA.

Acquisto da soggetto IVA

Se l'acquisto avviene da un soggetto IVA **la base imponibile è costituita dal prezzo di vendita** e possono aversi i seguenti casi:

- **acquisto dalle imprese costruttrici** degli immobili o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di ristrutturazione o risanamento conservativo, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui, nel relativo atto, il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione: **l'operazione è assoggettata ad IVA** con aliquota:
 - del **4%** sul prezzo di vendita se l'acquirente possiede i requisiti per le agevolazioni prima casa (meglio specificate nell'apposito paragrafo);
 - del **10%** se non possiede tali requisiti;
 - del **22%** se si tratta di immobile appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale sono invece dovute tutte nella misura fissa di 200 euro ciascuna; è inoltre dovuta l'imposta di bollo nella misura di 230 euro.

- **acquisto da imprese non costruttrici**: l'operazione è **esente da IVA** e si applicano le imposte di registro ipotecaria e catastale nella misura prevista per le cessioni da soggetti non IVA, così come indicato nel paragrafo successivo.

Acquisto da privati (non soggetti IVA)

Nel caso di acquisto da privati non è, naturalmente, dovuta l'IVA e l'imposta di registro è dovuta in misura differente nel caso di acquisto di immobili abitativi per i quali sia possibile beneficiare o meno delle agevolazioni "prima casa".

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella seguente misura, da calcolare in generale sul valore dichiarato dalle parti nell'atto:

- **imposta di registro:** nella misura proporzionale del:
 - **2% con un minimo di 1.000 euro** se l'acquirente possiede i requisiti per l'applicazione delle "agevolazioni prima casa" (illustrati di seguito);
 - **9% con un minimo di 1.000 euro** se l'acquirente non possiede i requisiti predetti;
- **imposta ipotecaria:** nella misura fissa di **50 euro**;
- **imposta catastale:** nella misura fissa di **50 euro**.

Per le vendite di **immobili a uso abitativo (e relative pertinenze)**, effettuate nei confronti di persone fisiche che **non agiscono** nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la **base imponibile ai fini dell'imposta di registro può essere costituita dal valore catastale dell'immobile**, anziché dal corrispettivo pagato o dal valore commerciale, a condizione che nell'atto venga evidenziato l'esatto corrispettivo dovuto per la compravendita.

Il valore catastale è determinato moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti coefficienti:

- 110 per la prima casa;
- 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1).

Requisiti agevolazioni prima casa

Le agevolazioni sull'acquisto della "**prima casa**" sono riconosciute per l'acquisto di case di abitazione (ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) a condizione che:

- l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente:
 - ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza
oppure
 - svolge la propria attività
oppure
 - se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e ha risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento;
- che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione

di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

- che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.

L'agevolazione "prima casa" è possibile anche se il contribuente è già proprietario di un immobile acquistato con i benefici, a condizione che quest'ultimo sia venduto entro due anni dal nuovo acquisto.

Affittare

Il contratto di locazione

Il contratto di locazione deve essere stipulato in forma scritta, pena la sua nullità, e deve essere obbligatoriamente registrato se la durata è superiore a 30 giorni complessivi annui con lo stesso inquilino.

Esistono diverse tipologie di contratto:

- **contratti di locazione a canone libero**, la cui durata non deve essere inferiore a quattro anni, decorsi i quali il contratto è rinnovato per ulteriori quattro anni (salvo che il locatore, per cause specificamente disciplinate dalla legge, non comunichi all'inquilino la volontà di non prorogare la durata del contratto).

Il canone di locazione per questi contratti può essere liberamente determinato dalle parti.

- **contratti a "canone concordato"**, con il quale le parti possono determinare la durata del contratto, il valore del canone e altre clausole sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le Organizzazioni della proprietà edilizia e le Organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

I contratti di locazione così stipulati non possono avere una durata inferiore a tre anni, trascorsi i quali sono prorogati di due anni.

In deroga alla ordinaria durata dei contratti, è possibile anche stipulare contratti di locazione (sia a canone libero che concordato) per soddisfare particolari **esigenze transitorie**, come per esempio quelle degli studenti universitari oppure temporanee esigenze lavorative: le cause che motivano la transitorietà devono essere chiaramente evidenziate nel testo del contratto.

Imposte dirette

Il canone di locazione per i contratti a canone libero concorre alla formazione del reddito complessivo per il **95%** del suo ammontare annuo, mentre per i contratti a canone concordato, se stipulati su immobili ubicati in comuni ad alta tensione abitativa, concorre per il **70%** del suo ammontare annuo.

Qualora si opti per la cedolare secca, la base imponibile è rappresentata dal **100%** del canone, che nella stessa misura concorre anche al reddito di riferimento per agevolazioni fiscali.

Imposte indirette

Sul contratto di locazione è dovuta l'**imposta di registro nella misura del 2%** dei canoni previsti per l'intera durata del contratto (con un **importo minimo di 67** euro) che può essere versata in un'unica soluzione oppure annualmente.

Se si versa in unica soluzione, spetta una riduzione dell'imposta dovuta pari alla metà del tasso legale di interesse (attualmente il 2% annuo) moltiplicata per gli anni di durata del contratto.

Se il contratto è stipulato in base agli accordi locali di cui si è detto in precedenza, la base imponibile per il calcolo dell'imposta di registro è ridotta al 70%.

È inoltre dovuta l'imposta di bollo di **16 euro** ogni 4 facciate e, comunque, ogni 100 righe.

La registrazione del contratto di locazione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula, deve avvenire telematicamente se si è possessori di almeno 10 immobili. Se, invece, non si è obbligati alla presentazione telematica, ci si può rivolgere ad un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, portando la seguente documentazione:

- almeno **due copie del contratto**, firmate in originale, su ognuna delle quali è dovuta l'imposta di bollo sopra indicata;
- la ricevuta di pagamento **modello F24 con elementi identificativi (F24 ELIDE)** con il quale siano state versate l'imposta di registro (codice tributo 1500) e l'imposta di bollo (codice tributo 1505). In alternativa, l'imposta di bollo può essere assolta apponendo sulle due copie del contratto i contrassegni telematici acquistati presso le rivendite autorizzate. Inoltre, può essere richiesto che l'imposta di registro e di bollo vengano addebitate sul proprio c/c, presentando l'apposito modello di richiesta di addebito su conto corrente bancario;
- il **modello RLI** debitamente compilato.

Registrazione telematica

È possibile registrare il contratto di locazione anche in via telematica, attraverso la procedura **RLI WEB**, presente nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure utilizzando il **software di compilazione RLI**; l'utilizzo della modalità telematica consente di pagare l'imposta di registro e di bollo direttamente attraverso la medesima procedura.

La procedura telematica è **obbligatoria** per i soggetti che possiedono più di **10 immobili** e per gli **intermediari immobiliari**.

Cedolare secca

Il locatore ha la possibilità di optare per un regime alternativo di tassazione che prevede il pagamento di una sola imposta, detta **cedolare secca**.

La cedolare secca sostituisce:

- l'IRPEF e le addizionali regionali e comunali;
- l'imposta di registro dovuta per la registrazione, per le annualità successive, la proroga e la risoluzione del contratto;
- l'imposta di bollo.

La cedolare secca, calcolata mediante la compilazione della dichiarazione dei redditi, è dovuta nella misura del 21% del canone annuo previsto dalle parti, mentre per i contratti di locazione a canone concordato, se stipulati su immobili ubicati in comuni ad alta tensione abitativa, l'aliquota applicata è del 10%.

Agevolazioni per gli inquilini

Agli inquilini di case di abitazione sono riconosciute le seguenti detrazioni:

- **per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale** complessivamente pari a:
 - 300 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
 - 150 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro (oltre questa soglia la detrazione non è spettante).
- **per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale** complessivamente pari a:
 - 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
 - 247,90 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro (oltre questa soglia la detrazione non è spettante).
- **per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l'abitazione principale**, per i primi quattro anni, pari a 991,60 euro, ovvero, se superiore, pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro sempreché il reddito complessivo non superi i 15.493,71 euro (oltre questa soglia la detrazione non è spettante).
- **per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro**, per i primi tre anni, complessivamente pari a:
 - 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
 - 495,80 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro (oltre questa soglia la detrazione non è spettante).

- **per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede**, nella misura del 19% delle spese sostenute su un importo complessivo non superiore a 2.633,00 euro.

Capitolo 5. Comunicazioni di irregolarità

Cosa sono

L'attività di controllo automatico e/o formale sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti è finalizzata a verificare la correttezza dei dati in esse riportati.

Se dal controllo emergono delle maggiori/minori imposte oppure maggiori/minori crediti, il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità.

Le comunicazioni di irregolarità vengono emesse a seguito di:

- **controllo automatico**, una procedura di controllo automatizzato di tutte le dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente con contestuale liquidazione delle imposte e/o rimborsi sulla base dei dati presenti;
- **controllo formale**, una procedura di controllo sulle dichiarazioni selezionate sulla base di criteri di rischio e contestuale riscontro dei documenti che attestano il sostenimento delle spese detraibili/deducibili;
- **redditi soggetti a tassazione separata**, una procedura di riliquidazione dei redditi soggetti alla tassazione separata (ad esempio gli arretrati e il Tfr).

Un'ulteriore attività di controllo viene eseguita sugli altri adempimenti e versamenti che il contribuente effettua senza compilare una dichiarazione: ad esempio, le tasse automobilistiche, l'imposta di registro, l'imposta di bollo.

Come vengono inviate le comunicazioni

Le comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatico sono inviate:

- con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione,
- tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC),
- attraverso il canale Entratel, all'intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione (se il contribuente ha optato per questa modalità di invio all'interno della dichiarazione).

Per agevolare contribuenti e intermediari, le comunicazioni di irregolarità sono visualizzabili anche nell'area riservata, nella sezione "*L'Agenzia Scrive*" del "*Cassetto fiscale*". Una notifica nell'area riservata e nell'App IO avviserà il contribuente che la comunicazione è disponibile.

Gli intermediari hanno l'obbligo di informare tempestivamente i propri clienti del ricevimento della comunicazione.

Le comunicazioni derivanti dal controllo formale e della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata sono inviate con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione e, in alcuni

casi, tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

Cosa fare se non si è d'accordo con l'esito della comunicazione

Se il contribuente non è d'accordo con l'esito della comunicazione può intraprendere le seguenti azioni:

- **per il controllo automatico e per i redditi soggetti a tassazione separata** può segnalare dati o fornire elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati entro 60 giorni dalla notifica o 90 giorni se l'avviso è stato notificato all'intermediario (preavviso telematico):
 - contattando le Sezioni di Assistenza Multicanale (SAM) al numero verde 800.90.96.96 (da telefono fisso) o allo 06.97.61.76.89 (da telefono cellulare);
 - utilizzando il canale Civis presente nell'area riservata del sito Agenzia Entrate;
 - rivolgendosi a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi che provano la correttezza dei dati dichiarati o del versamento effettuato.
- **per il controllo formale**, deve fornire la documentazione richiesta direttamente all'ufficio territoriale di competenza (cioè l'ufficio che ha inviato la comunicazione) oppure tramite il canale Civis al quale è possibile accedere nell'area riservata del sito Agenzia Entrate.

Cosa fare se si riconosce la validità degli esiti della comunicazione

Se il contribuente riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione pagando la comunicazione contenente l'imposta oggetto della rettifica, più un'ulteriore somma a titolo di sanzione e di interessi, con queste modalità:

- **controllo automatico**, la regolarizzazione deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva; l'estensione dai 30 ai 60 giorni si applica alle comunicazioni elaborate a partire dal 1° gennaio 2025.

È ammessa inoltre la possibilità del versamento entro il 67° giorno per via dell'istituto del "*lieve inadempimento*" (introdotto dal D.lgs. n. 159/2015) pari a 7 giorni con il pagamento dell'imposta dovuta più i relativi interessi e una sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinaria prevista per la violazione commessa.
- **controllo formale**, la regolarizzazione deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione con il pagamento dell'imposta dovuta più i relativi interessi ed una sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinariamente prevista; l'estensione dai 30 ai 60 giorni si applica alle comunicazioni elaborate a partire dal 1° gennaio 2025;

- **redditi soggetti a tassazione separata**, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione (o di quella definitiva) non sono dovuti né interessi né sanzioni.

Come pagare

Per le comunicazioni relative agli esiti dei **controlli automatici** delle dichiarazioni e dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a **tassazione separata** è possibile pagare:

- mediante addebito in c/c utilizzando il servizio presente nella sezione *"L'Agenzia Scrive"* del *"Cassetto fiscale"*. Una volta selezionata la comunicazione, sarà sufficiente inserire l'Iban,
- tramite modello F24 "precompilato" allegato alla comunicazione, tutti i contribuenti (titolari e non titolari di partita Iva) possono effettuare il versamento presso la banca, la posta o l'agente della riscossione, tramite home banking e area riservata del sito Agenzia delle Entrate;
- se non viene utilizzato il modello F24 "precompilato", il contribuente titolare di partita Iva deve versare esclusivamente in via telematica; il contribuente non titolare di partita Iva può pagare anche con F24 cartaceo presso la banca, la posta o l'agente della riscossione, tramite home banking e area riservata del sito Agenzia delle Entrate.

Per le comunicazioni relative agli esiti del **controllo formale** delle dichiarazioni è possibile pagare:

- tramite modello F24 "precompilato" allegato alla comunicazione, tutti i contribuenti (titolari e non titolari di partita Iva) possono effettuare il versamento presso la banca, la posta o l'agente della riscossione;
- se non viene utilizzato il modello F24 "precompilato", il contribuente titolare di partita Iva deve versare esclusivamente in via telematica; il contribuente non titolare di partita Iva può pagare anche con F24 cartaceo presso la banca, la posta o l'agente della riscossione.

Come rateizzare

Il contribuente può rateizzare le somme richieste nella comunicazione di irregolarità in un numero massimo 20 rate trimestrali di pari importo (articolo 3-bis D.lgs. n.462/1997).

La prima rata deve essere versata:

- entro **60 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatico e formale della dichiarazione (**90 giorni** per gli avvisi telematici all'intermediario).
- entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

Per agevolare i contribuenti nel calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina [Agenzia Entrate - Determinazione dei versamenti rateali](#) è disponibile un'applicazione che consente la determinazione delle rate e la stampa dei modelli F24 per effettuare i pagamenti.

Decadenza dalla rateazione

Può avvenire in una delle seguenti ipotesi:

- quando la prima rata non viene pagata entro 67 giorni dal ricevimento della comunicazione (97 per gli avvisi telematici all'intermediario);
L'istituto del "*lieve inadempimento*" non si applica alle comunicazioni ricevute sui redditi a tassazione separata;
- per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro;
- se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.

Al verificarsi di uno di questi casi di decadenza, si procede all'iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi.

Per approfondimenti, è possibile consultare la guida fiscale disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate al seguente link [Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni](#).

Capitolo 6. Le cartelle di pagamento

Cosa sono

Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli e degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate vengono iscritte a ruolo.

Il ruolo è un elenco dei debitori e delle somme da essi dovute: tali somme vengono recuperate con l'invio della cartella di pagamento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite pec oppure con la notifica effettuata dal personale dell'Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente della riscossione.

Le cartelle di pagamento contengono, tra l'altro:

- la descrizione degli addebiti;
- le istruzioni sulle modalità di pagamento;
- l'intimazione a pagare, entro 60 giorni, le somme descritte;
- le indicazioni per l'eventuale proposizione del ricorso;
- l'ente creditore delle somme richieste.

Dove chiedere informazioni sul contenuto della cartella

Non tutte le cartelle riguardano tributi erariali (di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate) ma potrebbero riguardare somme debitorie risultanti da contributi previdenziali, contravvenzioni stradali, tasse comunali, sanzioni amministrative di altro tipo, contributi per iscrizione ad albi, ecc.

Pertanto, per avere informazioni sugli addebiti riportati in una cartella di pagamento, il contribuente deve rivolgersi esclusivamente all'ente che ha emesso il ruolo.

Agenzia delle Entrate-Riscossione, all'interno dell'area riservata sul proprio sito, mette a disposizione del cittadino il servizio “*Situazione debitoria – Consulta e paga*” grazie al quale è possibile conoscere la propria situazione debitoria senza recarsi allo sportello: per l'accesso a questo servizio è necessario autenticarsi con **Spid, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica**.

Cosa fare se non si è d'accordo con il contenuto della cartella

Se il contribuente ritiene infondato l'addebito delle somme indicate nella cartella può chiedere l'annullamento totale o parziale nei seguenti modi:

- **istanza in autotutela**, il contribuente presenta le sue contestazioni all'ufficio impositore; se l'ufficio riscontra che la cartella è illegittima è tenuto ad annullarla e ad effettuare lo “sgravio” degli importi iscritti a ruolo.

Le cartelle derivanti da **controlli automatizzati** sulla dichiarazione dei redditi e sui redditi soggetti a tassazione separata possono essere “sgravate” da

qualunque Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate oppure rivolgendosi alle Sezioni di Assistenza Multicanale dell'Agenzia delle Entrate (SAM) al numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso o 0697617689 da cellulare, oppure tramite il canale CIVIS presente nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Le cartelle di pagamento derivanti da **controlli formali** sulla dichiarazione dei redditi possono essere "sgravate" esclusivamente dall'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

- ***ricorso o sospensione della cartella***, il contribuente può impugnare la cartella ricorrendo contro l'ente impositore (l'Agenzia delle Entrate, per i tributi erariali) se contesta la legittimità della pretesa, oppure ricorrendo contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se i motivi del ricorso riguardano l'attività svolta successivamente alla consegna del ruolo.

Cosa fare se si riconosce la validità della cartella

Se il contribuente riconosce la validità della cartella può regolarizzare la propria posizione pagando:

- ***in un'unica soluzione***;
- ***rateizzando la cartella***;
- ***compensando la cartella, di ruoli non scaduti, con un credito d'imposta***.

Il pagamento dell'intero importo ***in un'unica soluzione***, entro 60 giorni dalla notifica della cartella stessa, può essere effettuato:

- utilizzando il servizio "Paga online" disponibile sul portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione e sull'App Equiclick oppure utilizzando i canali telematici o gli sportelli/uffici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA;
- tramite home banking, del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano), di Poste Italiane (se correntista) oppure presso gli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
- presso i tabaccaia convenzionati con banca ITB, Sisal e Lottomatica.

A partire dal 1° gennaio 2025 le somme richieste possono essere rateizzate con due distinti ***piani di rateazione ordinario e straordinario***, alternativi tra loro (per approfondimenti consultare la guida fiscale disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate al seguente link [La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento](#)).

Piano di rateazione ordinario

Per debiti **fino a 120.000 euro**, in caso di **temporanea** situazione di obiettiva difficoltà, su semplice richiesta presentata dal contribuente e senza comprovare la situazione di difficoltà economica, l'Agenzia delle Entrate Riscossione concede la rateazione fino a un massimo di:

- **84 rate** mensili, per le richieste presentate negli anni **2025 e 2026**;
- **96 rate** mensili, per le richieste presentate negli anni **2027 e 2028**;
- **108 rate** mensili, per le richieste presentate a decorrere **dal 1° gennaio 2029**.

Su richiesta del contribuente che **documenta** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, invece, Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l'accesso alla dilazione, può concedere la rateizzazione:

- da **85** a un massimo di **120 rate** mensili, per le richieste presentate negli anni **2025 e 2026**;
- da **97** a un massimo di **120 rate** mensili, per le richieste presentate negli anni **2027 e 2028**;
- da **109** a un massimo di **120 rate** mensili, per le richieste presentate a decorrere **dal 1° gennaio 2029**.

Sia nel caso di istanza su semplice richiesta sia nel caso di istanza documentata, l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

Piano di rateazione straordinario

Per debiti **oltre** i 120.000 euro, la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica fino a un massimo di **120 rate mensili** (10 anni), in caso di comprovata e grave difficoltà economica-finanziaria, per ragioni estranee alla propria volontà e in presenza di determinate condizioni.

Le istruzioni e le modalità operative per il pagamento rateale e la presentazione delle istanze, sono disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Decadenza rateazione

Fatte salve specifiche situazioni (ad esempio se il richiedente è assoggettato ad una procedura concorsuale), la **decadenza** dal beneficio della rateazione si verifica in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di un determinato numero di rate anche non consecutive. In particolare:

- per i piani di rateazione **concessi a partire dal 22 ottobre 2015**, il contribuente decade automaticamente in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni **già in essere all'8 marzo 2020** la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni **concesse dopo l'8 marzo 2020** e richieste fino al **31 dicembre 2021**, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate **dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022**, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;

- per le rateizzazioni presentate **dal 16 luglio 2022**, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

A seguito della decadenza:

- l'importo residuo diventa riscuotibile, per intero, in unica soluzione.
- se la decadenza riguarda una richiesta di rateizzazione presentata:
 - fino al 15 luglio 2022 il debito può comunque essere nuovamente rateizzato solo se, alla data di presentazione della nuova richiesta, viene regolarizzato l'importo corrispondente a quello delle rate che risultano scadute alla stessa data. In questo caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data;
 - dal 16 luglio 2022, il carico oggetto del precedente provvedimento di dilazione non può essere più rateizzato.

La decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza stessa.

Compensazione con crediti

Infine, è prevista la possibilità di estinguere le cartelle di pagamento relative ai tributi erariali (imposte sui redditi e addizionali, Iva, Registro e altri tributi indiretti, Irap, ecc.) e relativi oneri accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell'Agente della riscossione) mediante **compensazione con crediti** relativi alle imposte erariali stesse, con queste modalità:

- la compensazione dell'intero importo, entro 60 giorni dalla notifica, utilizzando il modello **F24 Accise**, con il codice tributo **RUOL**, che può essere presentato **esclusivamente** attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (servizio "F24 web" o "F24 online"), o avvalendosi di un intermediario abilitato;
- la compensazione di una parte delle somme dovute, presentando al Concessionario della Riscossione il modulo specifico "*Modello RC1- Comunicazione di avvenuta compensazione dei crediti iscritti a ruolo e richiesta di imputazione dei pagamenti*", con il quale il contribuente dichiara l'avvenuto pagamento in compensazione tramite il modello F24 Accise e indica a quale parte di debito erariale imputare il pagamento.

La comunicazione va effettuata entro 3 giorni dalla presentazione del modello "*F24 accise*".

Capitolo 7. Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità

La normativa tributaria riserva particolare attenzione alle persone con disabilità e ai loro familiari, riconoscendo loro diverse agevolazioni fiscali.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare la guida disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate al seguente link [Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità](#).

Detrazioni per figli a carico

I destinatari dell'agevolazione sono i genitori con a carico figli portatori di disabilità. Un figlio si considera a carico quando nell'anno precedente ha posseduto un **reddito complessivo** uguale o inferiore a **2.840,51** euro, al lordo degli oneri deducibili.

Per i figli di età non superiore a 24 anni, il reddito complessivo, per essere considerati a carico, deve essere uguale o inferiore a **4.000** euro, al lordo degli oneri deducibili.

Fino a febbraio 2022, era riconosciuta una maggiorazione alla detrazione per figli a carico per ciascun figlio portatore di disabilità.

Dal 1° marzo 2022, le detrazioni per i figli a carico di cui all'art. 12 del Tuir spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore sono state sostituite dall'**Assegno Unico Universale (AUU)** che è erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l'AUU eventualmente percepito.

Dal 1° marzo 2022, anche le maggiorazioni previste per i figli con disabilità non sono più riconosciute, poiché anche queste sono sostituite dall'assegno unico che, in questo caso, spetta altresì per i figli di età pari o superiore a 21 anni.

La legge finanziaria per il 2025 (n. 207 del 30 dicembre 2024) al comma 11 ha cambiato le detrazioni per figli a carico, stabilendone la spettanza esclusivamente per i figli di età pari o superiore ai 21 anni ma inferiore ai 30, salvo disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92.

In sintesi, in presenza di disabilità accertata, le detrazioni fiscali restano anche dopo il compimento dei 30 anni e si possono cumulare con l'Assegno Unico che spetta per i figli, in questo caso a prescindere dall'età.

Detrazione Irpef e Iva agevolata sull'acquisto di veicoli

I destinatari dell'agevolazione sono i non vedenti, cioè le persone colpite da cecità assoluta, parziale o definiti ipovedenti gravi (le agevolazioni sono estese anche ad altre categorie di disabilità, meglio specificate nella guida reperibile nel nostro sito).

Le minorazioni visive sono individuate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 3 aprile 2001, come segue:

➤ **art. 2 - ciechi totali**

- coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- coloro che hanno mera percezione dell'ombra e della luce (o del moto della mano) in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

➤ **art. 3 - ciechi parziali**

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore (anche con eventuale correzione);
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

➤ **art. 4 - ipovedenti gravi**

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore (anche con eventuale correzione);
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

Le agevolazioni fiscali in argomento competono solo ai disabili ricompresi in una delle tre categorie sopra indicate (circolare 72 del 2001).

La condizione di appartenenza a una delle suddette categorie deve risultare dal **certificato rilasciato da una commissione medica pubblica**.

Se il portatore di disabilità è fiscalmente a carico di un suo familiare (cioè, quando il suo reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non è superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa.

In questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferente alla persona con disabilità o al familiare del quale egli risulti a carico.

Le agevolazioni nel settore auto consistono in:

- **detrazione dell'Irpef del 19% del costo di acquisto del veicolo e/o delle spese di manutenzione straordinaria, entro il limite massimo di 18.075,99 euro**, a condizione che il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap.

La detrazione si riferisce ai veicoli, nuovi o usati, quali: autovetture (senza limiti di cilindrata), autoveicoli per il trasporto promiscuo, autocaravan e autoveicoli specifici.

Dal 2020, la detrazione delle spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario, postale, o mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

La detrazione spetta una sola volta (cioè, per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e può essere fruita per intero nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

È possibile ottenere nuovamente il beneficio per acquisti effettuati prima dei quattro anni, nel caso in cui il primo veicolo sia stato cancellato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e destinato alla demolizione (il beneficio entro il quadriennio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero).

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso dell'assicurazione e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione del mezzo sostenute entro i quattro anni dall'acquisto (esclusi i costi di manutenzione ordinaria e i costi di esercizio quali carburante, assicurazione, lubrificante), sempre nel limite massimo di 18.075,99 euro (comprensivo di costo di acquisto e spese di manutenzione straordinaria). Tali spese non possono essere rateizzate ma devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di sostenimento delle spese.

Per il trasporto dei non vedenti, l'agevolazione spetta anche per autoveicoli non adattati. In questo caso, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo e non per eventuali adattamenti.

- **applicazione dell'Iva agevolata al 4%, anziché quella ordinaria del 22%,** ai veicoli nuovi o usati a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina o ibrido, e a 2.800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

L'iva agevolata si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel limite di quattro anni a partire dalla data di acquisto: è possibile ottenere nuovamente il beneficio per acquisti effettuati prima dei quattro anni, nel caso in cui il primo veicolo sia stato cancellato dal PRA e destinato alla demolizione (il beneficio entro il quadriennio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero).

In caso di furto, l'aliquota iva ridotta per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta a condizione che il disabile esibisca al concessionario la denuncia di furto e la registrazione della "perdita di possesso" effettuata dal PRA.

In caso di acquisto del veicolo tramite contratto di leasing traslativo, è applicabile l'aliquota iva al 4% sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni dovuti, a condizione che nel contratto emerga la volontà delle parti di trasferire

all'utilizzatore la proprietà del veicolo mediante il riscatto da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.

In caso di cessione del veicolo prima dei due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazione (22%) e quella agevolata (4%) tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Esenzione permanente del bollo auto

Possono essere **esentati solo i veicoli** con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).

L'esenzione spetta sia quando il veicolo è intestato al disabile sia quando l'intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.

Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti privati (terzi non familiari) o pubblici (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell'auto prescelta.

L'ufficio competente per la concessione dell'esenzione è l'ufficio tributi dell'ente Regione; solo per le regioni Sardegna e Friuli-Venezia-Giulia la richiesta di esenzione va presentata all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell'Acì.

La richiesta di esenzione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento: una volta riconosciuta l'esenzione, questa è valida anche per gli anni successivi, senza che l'interessato rinvii l'istanza o ripresenti la documentazione.

Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per aver diritto al beneficio (per esempio perché il veicolo viene venduto) l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio al quale ha presentato richiesta di esenzione.

Il trasferimento dell'esenzione da un veicolo ad un altro può essere effettuato soltanto se il veicolo precedentemente esentato sia stato radiato, venduto o rubato.

Non è necessario esporre sull'auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.

Spese sanitarie e mezzi di ausilio

Le agevolazioni relative alle spese sanitarie e ai mezzi di ausilio riconosciute alle persone con disabilità consistono in:

- **deduzione dal reddito complessivo**, ai sensi dell'art. 10 del Tuir, delle **spese mediche generiche** (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di **assistenza specifica** sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa). Si tratta, ad esempio, delle prestazioni relative al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale con la qualifica di educatore professionale; al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

È possibile portare in deduzione anche le spese sostenute per le attività di **ippoterapia** e **musicoterapia**, a condizione che siano prescritte da un medico che ne attesti la necessità e che siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono **interamente deducibili** dal reddito complessivo, anche se sostenute dai familiari dei disabili anche se questi non risultano fiscalmente a carico (art. 10, comma 2 del TUIR) e non si applica l'obbligo di tracciabilità del pagamento.

Se il documento di spesa è intestato solo alla persona disabile, il familiare che ha sostenuto il costo, per fruire della deduzione, dovrà integrarlo, annotandovi l'importo da lui pagato.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica (è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto).

- **detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede la franchigia di 129,11 euro** per le spese sanitarie specialistiche quali, per esempio, le analisi, le indagini radiologiche, le prestazioni chirurgiche e specialistiche, l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie. Per quanto riguarda i dispositivi medici, se questi rientrano tra i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (per esempio, stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull'intero importo della spesa sostenuta.
- **detrazione Irpef del 19% senza franchigia** sulle spese sostenute per i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al

sollevamento di disabili. Si tratta, ad esempio, delle spese sostenute per l'acquisto di poltrone per inabili, per l'acquisto di arti artificiali, per il trasporto in autoambulanza di persona con disabilità, per gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche (solo sull'eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia o quella specifica per l'abbattimento delle barriere architettoniche).

La detrazione del 19% - sia con sia senza franchigia - può essere richiesta solo se l'onere è sostenuto con sistemi di pagamento tracciabili (fatta eccezione per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale) e può essere fruita anche da un familiare, a condizione che la persona disabile sia fiscalmente a suo carico.

- **aliquota Iva agevolata al 4%** per i mezzi di ausilio necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità. Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio, i servoscala, le protesi e gli ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti, le protesi dentarie, gli apparecchi acustici, le poltrone e veicoli simili per invalidi.

Assistenza personale

I **destinatari** dell'agevolazione sono le persone “*non autosufficienti*” nel compimento degli atti della vita quotidiana (per esempio, che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di assumere alimenti, deambulare, espletare le funzioni fisiologiche, provvedere all'igiene personale, indossare indumenti) e la **condizione di “non autosufficienza”** deve derivare da una patologia e **deve risultare da certificazione medica**.

L'agevolazione consiste in una **detrazione dall'Irpef del 19%** su un ammontare di spesa non superiore a **2.100 euro** e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore ai **40.000 euro** (nella determinazione del reddito complessivo va ricompreso anche quello assoggettato al regime della cedolare secca).

Dal 2020, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale devono essere effettuate, per poter richiedere la detrazione, mediante sistemi di pagamento “tracciabili”.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente anche quando egli non è fiscalmente a carico. Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo va ripartito tra di loro.

L'importo di 2.100 euro si considera riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di 2.100 euro.

La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo; in questo caso, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all'assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante.

Acquisto e mantenimento del cane guida

Le agevolazioni fiscali destinate ai non vedenti per il cane guida consistono in:

- **una detrazione dall'Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida**, per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni (salvo i casi di perdita dell'animale).

La detrazione è fruibile sia dal disabile che dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in un'unica soluzione (nell'anno d'imposta in cui il cane è stato acquistato) o in quattro quote annuali di pari importo.

- **una detrazione forfettaria di 1100 euro per le spese sostenute per il mantenimento del cane guida** e senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa.

Dal 2020 la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento di tale limite, l'importo spettante decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro.

Non è consentita la detrazione forfettaria al familiare del non vedente anche se il non vedente è a carico del familiare stesso.

Sussidi tecnici/informatici e prodotti editoriali

L'agevolazione consiste in:

- **aliquota Iva agevolata al 4% e detrazione Irpef del 19% sull'intero importo (senza franchigia di 129,11 euro)**, per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione delle persone con disabilità (art. 3 Legge 104/92) limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

Tali sussidi devono avere la finalità di assistere la riabilitazione, facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura.

In questa agevolazione rientrano, ad esempio, le spese per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa; l'abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico; l'acquisto di telefonini per sordi; l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche,

preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche.

Il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico e informatico e la disabilità **deve risultare** dai certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate.

La detrazione può essere fruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la spesa, a condizione che il disabile sia fiscalmente a suo carico.

- **aliquota Iva agevolata al 4%** per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti ed ipovedenti (anche se non acquistati direttamente da loro), realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audio magnetici. In questa agevolazione rientrano i giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici (ad esclusione dei giornali/periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria), le prestazioni di composizione/legatoria/stampa dei prodotti editoriali e le prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi.

Abbattimento delle barriere architettoniche

Per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede le seguenti tipologie di agevolazioni:

- **Detrazione Irpef** del 36% delle spese sostenute nell'anno 2025 e del 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per lavori finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, e per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92.

Nel caso in cui i lavori riguardino l'abitazione principale, la detrazione è elevata al 50% delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Gli interventi possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

La detrazione spetta anche se l'intervento è effettuato in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto di lavori.

- **Detrazione del 75%** per la realizzazione in edifici già esistenti, di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

La detrazione spetta per le spese sostenute fino al **31 dicembre 2025**, va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute dal 2022 al 2023 e in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute nel 2024 e nel 2025 (come previsto dall'articolo 4-bis, comma 4, D.L. n. 39/2024) e deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

- **50.000 euro**, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
- **40.000 euro**, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari.
- **30.000 euro**, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per usufruire dell'agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.

Queste detrazioni non sono fruibili contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilità.

Altre indicazioni utili per fruire delle detrazioni, sono illustrate nella guida "Agevolazioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche", disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al link [Aree tematiche - Agevolazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Agenzia delle Entrate](#).

Agevolazione imposta di successione e donazione

La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di disabilità grave ai sensi della legge n. 104/92.

In questi casi è previsto che l'imposta dovuta dall'erede, o dal beneficiario della donazione, applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che **supera l'importo di 1.500.000 euro**.

Inoltre, al verificarsi di determinate condizioni, la legge n. 112 del 22 giugno 2016 c.d. "Dopo di noi", ha previsto l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in un trust o sui quali è costituito un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave.

Tra le principali condizioni richieste per l'esenzione, la fondamentale è che il trust, il fondo speciale e il vincolo di destinazione devono perseguire come **finalità esclusiva** l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità

grave, in favore delle quali sono istituiti. Tale scopo deve essere espressamente indicato nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.

Detrazione per le polizze assicurative

In generale, sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto.

Dal 2016 è stato elevato da 530 a 750 euro l'importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92), che coprono il rischio di morte.

Se nel contratto di assicurazione sono indicati più beneficiari, uno dei quali ha una grave disabilità, l'importo massimo detraibile deve essere ricondotto all'unico limite più elevato di 750 euro.

Dal 2020, la detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

Inoltre, la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro, se si supera questo limite la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro.

Semplificazioni sulle certificazioni

L'articolo 4 del decreto-legge n. 5/2012 prevede che i verbali di accertamento dell'invalidità delle Commissioni mediche integrate devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi) e ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità.

Pertanto, i nuovi certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti:

- i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per persone con disabilità;
- i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli;
- i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'art. 3 della legge n. 104 del 1992.

I medesimi certificati riportano il tipo di disabilità riscontrata e la normativa di riferimento. In particolare, per i non vedenti deve essere specificato:

- non vedente (articolo 6 della legge n. 488 del 1999 e articolo 50 della legge n. 342 del 2000). Per non vedente, ai fini delle agevolazioni fiscali, si intende il cieco totale, il cieco parziale e l'ipovedente grave (per le definizioni si rimanda al paragrafo relativo ai veicoli).

Per i certificati emessi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 5/2012, quindi, le agevolazioni sono subordinate all'indicazione negli stessi della norma fiscale di riferimento (in versione estesa oppure "omissis").

Per i verbali privi di tali riferimenti normativi, il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l'integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere **inequivocabilmente** la spettanza delle agevolazioni.

Con riferimento all'acquisto dei sussidi tecnici e informatici, dai nuovi certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate deve risultare il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico e informatico e la disabilità.

Qualora il contribuente sia in possesso di verbali di invalidità o disabilità rilasciati anteriormente al 17 luglio 2020, (data di entrata in vigore della modifica normativa), ovvero di verbali privi delle attestazioni medico-legali richieste per l'accesso al beneficio fiscale, il contribuente può dimostrare l'esistenza del collegamento funzionale mediante la certificazione rilasciata dal medico curante o la prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza.

Capitolo 8. Contatti e assistenza

Assistenza dedicata alle persone con disabilità

I contribuenti che desiderano ricevere informazioni e assistenza per le persone con disabilità possono contattare i referenti di questo servizio presenti in ogni Direzione Regionale.

I contatti sono pubblicati nell'area “*Servizi*” dei singoli siti regionali, dove sono indicate anche tutte le iniziative specifiche di assistenza per le persone con disabilità, raggiungibili direttamente dal link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/assistenza-alle-persone-con-disabilita>.

Altri canali di contatto

L'Agenzia delle Entrate fornisce assistenza fiscale al cittadino tramite diversi canali di comunicazione:

- **al numero verde 800.90.90.96** (da cellulare 06.97617689 – da estero 0039 06.45470468) dove gli operatori delle Sezioni di Assistenza Multicanale dell'Agenzia delle Entrate (SAM) forniscono assistenza e informazioni su questioni fiscali generali, sui rimborsi e su cartelle e comunicazioni di irregolarità (servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17),
- **tramite il servizio di SMS** al numero **3399942645** per ricevere informazioni in forma sintetica su scadenze fiscali, codici tributo e in genere risposte a quesiti semplici,
- **tramite e-mail**, i cittadini possono utilizzare il servizio web mail disponibile all'interno dell'area riservata, accessibile con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, per chiedere informazioni di carattere generale in materia fiscale (non è possibile ricevere informazioni su posizioni fiscali personali o sullo stato di una pratica in corso),
- **in ufficio**, prenotando un appuntamento in presenza, in videochiamata o per telefono.

Modalità di accesso in ufficio

Per ricevere assistenza da un ufficio territoriale, in tutti i casi in cui non è possibile o non è sufficiente utilizzare il canale telematico, è necessario prenotare un appuntamento.

In sede di prenotazione dell'appuntamento, è possibile scegliere il servizio di interesse, l'ufficio che fornirà assistenza, la modalità, il giorno e l'ora desiderati, secondo le disponibilità (non è possibile prenotare più di tre appuntamenti nello stesso giorno).

L'appuntamento si può prenotare:

- direttamente cliccando su “*Prenota appuntamento*”, reperibile nell’home page del sito dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite servizio telefonico automatico al numero verde 800.90.96.96. Il servizio è attivo 24 ore su 24 selezionando l’opzione della voce guida “*prenotare un appuntamento presso un ufficio*” e poi “*prenotazione appuntamenti*”;
- tramite l’App AgenziaEntrate, scaricabile dagli store IOS, Google e Microsoft. Inoltre, utilizzando la funzione “*check-in*” è possibile presentarsi direttamente allo sportello, evitando di doversi accreditare alla postazione di prima informazione dell’ufficio.
- tramite il servizio “*webticket*”, un biglietto eliminacode che permette di recarsi in ufficio direttamente all’ora indicata, valido esclusivamente in giornata e limitatamente ad alcuni servizi. Il ticket può essere prenotato dalle ore 6.00 fino a esaurimento della disponibilità e va utilizzato dall’orario indicato nella prenotazione.

Prima di recarsi in ufficio, occorre verificare se il servizio è offerto in modalità agile, le cui indicazioni sono disponibili al link [Guida ai servizi](#).

Informazioni utili

Tutti gli aggiornamenti sulle modalità di contatto sono reperibili direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate [Contatti e assistenza – Assistenza Fiscale](#).